



comune di trieste



approvato con Delibera Consiliare n. 58
adottata in data 27.11.2018

Trieste

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

TITOLO I – PRINCIPI

CAPO I – I BAMBINI E LE FAMIGLIE

Art. 1 – I bambini quali soggetti di diritto

1. Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili che si esplicano negli aspetti della pari dignità sociale e nell'offerta di percorsi formativi adeguati e aperti a tutti, come sancito dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo ratificata con la L. n. 176/1991.

2. L'Amministrazione Comunale orienta le proprie attività in tal senso ed in particolare:

- a) riconosce il bambino come individuo e cittadino, avendo particolare riguardo alla singolarità e alla peculiarità del suo essere;
- b) avvia processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità di ciascun bambino, sostenendolo nello sviluppo armonico della sua personalità.

Art. 2 – Il ruolo delle famiglie

1. La famiglia ha il diritto e il dovere di istruire ed educare i propri figli e di scegliere il genere di istruzione da impartire agli stessi, come sancito dall'art. 30 della Costituzione Italiana e dall'art. 26 della Dichiarazione Universale dei diritti umani.

2. La famiglia è il primo contesto di educazione dei figli e in tal senso riveste un ruolo di interlocutore privilegiato per la Scuola, con cui condivide le scelte proposte nell'offerta formativa ed esercita la corresponsabilità basata sul riconoscimento dei reciproci ruoli e sul vicendevole supporto.

3. Le Scuole dell'Infanzia del Comune di Trieste garantiscono e promuovono la partecipazione delle famiglie attraverso momenti di incontro collegiali ed individuali nonché attraverso gli organismi di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

CAPO II – LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

Art. 3 – Finalità delle Scuole dell'Infanzia comunali

1. Il Comune di Trieste gestisce Scuole dell'Infanzia paritarie, di seguito Scuole dell'Infanzia comunali, che si collocano all'interno del primo segmento di istruzione del sistema scolastico nazionale.

2. Le Scuole dell'Infanzia comunali:

- a) accolgono i bambini contribuendo alla loro educazione e formazione e al loro sviluppo armonico e globale, in affiancamento alle famiglie ed in coerenza con i programmi previsti dall'ordinamento scolastico nazionale;
- b) fanno proprie le finalità del percorso curricolare espresse dalla normativa vigente, orientate alla maturazione dell'identità, alla conquista dell'autonomia, allo sviluppo delle competenze e all'acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza;
- c) fanno propri i traguardi per lo sviluppo delle competenze e le metodologie didattiche previsti dalle normative di settore, adeguandoli al livello di maturazione cognitiva, espressiva, affettiva e sociale dei bambini.

Art. 4 - Piano dell'Offerta Formativa

1. Le Scuole dell'Infanzia comunali adottano il Piano dell'Offerta Formativa e adeguano la programmazione e le attività in base alle vigenti normative di riferimento che ne vincolano la paritarietà con il sistema di istruzione statale.
2. Il Piano dell'Offerta Formativa rappresenta l'identità culturale e progettuale di ciascuna Scuola dell'infanzia comunale e ne esplicita le scelte educative, le modalità organizzative, i percorsi curricolari e didattici, le sperimentazioni e i progetti specifici.
3. Il Collegio degli insegnanti di ciascuna Scuola dell'Infanzia comunale predispone il Piano dell'Offerta Formativa annuale in coerenza con le indicazioni nazionali per il sistema scolastico e in attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa contenente le linee guida dei Servizi Educativi del Comune, che ne costituisce la cornice di riferimento pedagogico.
4. Eventuali progetti o attività specificatamente non previsti nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola o dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa contenente le linee guida dei Servizi Educativi del Comune vertenti su temi eticamente sensibili, devono ottenere il consenso scritto delle famiglie ed assicurare la previsione di adeguate attività alternative.
5. Il Piano dell'Offerta Formativa così formulato viene adottato dal Consiglio della Scuola entro il mese di ottobre dell'anno scolastico al quale si riferisce.
6. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa contenente le linee guida dei Servizi Educativi del Comune e il Piano dell'Offerta Formativa annuale di ciascuna Scuola dell'Infanzia comunale vengono affissi all'albo della singola Scuola dell'Infanzia comunale nonché pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 5. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

1. Nelle Scuole dell'Infanzia comunali è assicurato l'insegnamento della religione cattolica.
2. Le famiglie scelgono se avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento al momento dell'iscrizione. Le famiglie che non si esprimono sul punto sono considerate tra quelle che si avvalgono dell'insegnamento.
3. I progetti didattici relativi all'insegnamento della religione cattolica sono parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Scuola dell'Infanzia comunale.
4. Sono previste attività alternative per i bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.
5. In tutti gli ambienti educativi di ciascuna Scuola è prevista la presenza del crocifisso.

TITOLO II – L'OFFERTA FORMATIVA

CAPO I – L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 - Calendario scolastico e orario di funzionamento

1. Il calendario delle Scuole dell'Infanzia comunali viene stabilito dall'Amministrazione Comunale tenendo conto di quello adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Le Scuole dell'Infanzia comunali sono aperte dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore 7.30 alle ore 17.00.
3. L'uscita è flessibile e, di norma, è articolata in due fasce orarie intermedie: alle ore 13.30 e alle ore 15.30. La flessibilità organizzativa degli orari delle uscite delle singole Scuole viene definita all'inizio di ogni anno scolastico dal Collegio degli insegnanti.

4. Non è consentita l'uscita autonoma dei bambini dalle Scuole dell'Infanzia comunali. La riconsegna dei bambini è concessa soltanto ai genitori ovvero alle persone di maggiore età all'uopo nominate o delegate.

5. A favore dei bambini accolti nelle Scuole dell'Infanzia comunali è possibile la frequenza nella giornata del sabato in un'unica sede, con orario antimeridiano e senza mensa, qualora la domanda del servizio sia espressa al momento dell'iscrizione, consenta l'apertura di almeno una sezione e tendenzialmente sia mantenuta la frequenza durante l'anno scolastico.

Art. 7 - La sezione

1. Le Scuole dell'Infanzia comunali sono organizzate in sezioni composte da bambini di età eterogenea od omogenea e costituite da un numero di bambini di norma non superiore a 25 e non inferiore a 18, tenuto conto delle capienze strutturali delle singole sedi. Le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile, garantendo attività di intersezione.

2. Le sezioni che accolgono bambini con disabilità certificata possono essere costituite da un numero di bambini di norma non superiore a 20.

3. Al fine di garantire un'offerta educativa qualitativamente appropriata per tutti i bambini, in ciascuna sezione sono di norma presenti bambini di cittadinanza non italiana in misura non superiore al 30% dei posti complessivamente disponibili.

Art. 8 - Sezioni con lingua di insegnamento slovena

1. In alcune Scuole dell'Infanzia comunali sono inserite sezioni con lingua di insegnamento slovena con personale insegnante ed ausiliario avente conoscenza di detta lingua.

2. Ai fini dell'ammissione alle sezioni con lingua di insegnamento slovena è data priorità ai bambini per i quali al momento dell'iscrizione viene dichiarata l'appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

Art. 9 - Servizio di mensa scolastica

1. Nelle Scuole dell'Infanzia comunali il momento del pasto assume valenza educativa.

2. Il menù è approvato dalla locale Azienda per i servizi sanitari ed è strutturato per garantire ai bambini un'alimentazione equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti e con attenzione ai prodotti biologici, alle filiere a chilometro zero e alla tradizione culinaria del territorio. Il menu è affisso all'albo di ciascuna Scuola dell'Infanzia comunale.

3. Le famiglie possono richiedere per i propri figli la somministrazione di diete speciali, per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o ad esigenze collegate alle convinzioni religiose o alle scelte etiche delle famiglie.

Art. 10 - La giornata educativa

1. La giornata educativa delle Scuole dell'Infanzia comunali è scandita dal susseguirsi di attività organizzate in momenti di cura e routines, in attività didattiche strutturate e di gioco libero, finalizzate al benessere, alla crescita, alla formazione dei bambini e al progressivo raggiungimento della loro autonomia.

2. Le Scuole dell'Infanzia comunali richiedono l'uso del grembiolino quale elemento di appartenenza alla singola

Scuola.

Art. 11 - La continuità educativa

1. Al fine di garantire un percorso formativo organico, le Scuole dell'Infanzia comunali promuovono esperienze di continuità educativa che da un lato colleghino i diversi ambienti di vita del bambino e dall'altro realizzino momenti di conoscenza tra e con le scuole primarie, le istituzioni, i servizi e le realtà educative presenti sul territorio.

Art. 12 - Inserimenti

1. Gli inserimenti nelle Scuole dell'Infanzia comunali avvengono con gradualità nel rispetto del singolo bambino e di norma si concludono entro il mese di settembre.

2. Nei primi cinque giorni di apertura le attività delle Scuole dell'Infanzia comunali terminano alle ore 14.00 per consentire ai bambini di ambientarsi, conoscersi ed interagire con gli insegnanti e le altre figure educative della Scuola.

Art. 13 – Continuità di erogazione del servizio

1. Le Scuole dell'Infanzia comunali garantiscono la continuità di erogazione del servizio.

2. Al fine di consentire il mantenimento degli standard di qualità previsti dalle norme sull'ordinamento scolastico, il personale assente viene tempestivamente sostituito. Per far fronte ad assenze del personale non programmate e non immediatamente sostituibili, viene modificata l'organizzazione del servizio al fine di mantenerne la continuità.

CAPO II – LE PROFESSIONALITA' DEL SERVIZIO

Art. 14 – Il Coordinatore Pedagogico

I. Il Coordinatore Pedagogico, figura di riferimento di ciascuna Scuola dell'Infanzia comunale:

- a) ne coordina l'attività sul piano pedagogico, organizzativo e gestionale;
- b) cura le relazioni con le famiglie;
- c) promuove, coordina e cura il raccordo con le istituzioni scolastiche e gli altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti sul territorio, funzionali alle attività della Scuola dell'Infanzia;
- d) coordina l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa e ne monitora l'attuazione.

Art. 15 – Gli insegnanti

I. Gli insegnanti delle Scuole dell'Infanzia comunali, avvalendosi delle proprie competenze psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, e in attuazione dell'autonomia scolastica:

- a) realizzano il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo complessivo dei bambini, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento scolastico e dal Piano dell'Offerta Formativa;
- b) elaborano, attuano e verificano collegialmente il Piano dell'Offerta Formativa;
- c) sono responsabili dell'attività educativa e didattica della Scuola dell'Infanzia;
- d) curano con sistematicità le relazioni con le famiglie e con il territorio di riferimento;
- e) favoriscono l'inclusione scolastica dei bambini in varie condizioni di fragilità nella misura e con le modalità individuate nel Collegio degli insegnanti.

2. Per favorire l'inclusione scolastica dei bambini con disabilità sono garantite, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente, attività di sostegno e di supporto realizzate da insegnanti dedicati assegnati in un'ottica di potenziamento dell'offerta didattica complessiva della Scuola dell'Infanzia che li accoglie.

Art. 16 – Il personale ausiliario

1. Il personale ausiliario presente in ciascuna Scuola dell'Infanzia, figura di riferimento nelle routines quotidiane, assicura:

- a) lo svolgimento compiti socio-sanitari ed assistenziali in favore dei bambini, compresi quelli di aiuto alla mobilità, le operazioni di igiene e pulizia personali, la somministrazione di cibi, la vigilanza dei bambini;
- b) la vigilanza, la pulizia e l'igiene dei locali, degli spazi e dei materiali.

Art. 17 – Collegio degli insegnanti

1. Il Collegio degli insegnanti è composto dal Coordinatore Pedagogico, che lo presiede, e da tutti gli insegnanti assegnati alla scuola.

2. Il Collegio degli insegnanti si riunisce di norma una volta al mese, nonché tutte le volte che il Coordinatore Pedagogico lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di uno o più insegnanti.

3. Il Collegio degli insegnanti:

- a) elabora il Piano dell'Offerta Formativa della Scuola dell'Infanzia, come disciplinato dal presente Regolamento;
- b) compone le sezioni;
- c) redige il piano delle ore funzionali all'insegnamento;
- d) propone le modalità di utilizzo dei fondi in dotazione per l'acquisto del materiale per l'attività educativa;
- e) esprime proposte per l'aggiornamento professionale e la formazione degli insegnanti;
- f) concorre ad elaborare il piano educativo individualizzato per ciascun bambino disabile presente nella Scuola dell'Infanzia, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di riferimento.

Art. 18 – Assemblea del personale

1. L'Assemblea del personale è costituita da tutto il personale in servizio presso la Scuola dell'Infanzia ed è presieduta dal Coordinatore Pedagogico, che provvede alla sua convocazione.

2. L'Assemblea del personale:

- a) valuta l'andamento delle attività e affronta le eventuali problematiche del servizio, proponendo le possibili strategie di intervento;
- b) si riunisce di norma tre volte all'anno.

Art. 19 – Formazione

1. Ogni anno vengono organizzati percorsi di formazione e aggiornamento per tutte le figure professionali che operano nelle Scuole dell'Infanzia comunali al fine di garantirne un'adeguata e crescente professionalità, valorizzando le competenze acquisite dagli operatori e i tratti peculiari del servizio, anche attraverso il reciproco scambio di esperienze e conoscenze.

TITOLO III – REQUISITI DI AMMISSIONE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

CAPO I – REQUISITI DI AMMISSIONE

Art. 20 – Requisiti di ammissione al servizio

1. Le Scuole dell'Infanzia comunali accolgono bambini residenti nel Comune di Trieste di età compresa tra i tre anni, compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, e i sei anni.
2. Le Scuole dell'Infanzia comunali possono accogliere bambini dimoranti nel Comune di Trieste per documentabili ragioni di lavoro, di studio o di salute della famiglia, ove risultino posti ancora disponibili.
3. Costituisce requisito di ammissione alle Scuole dell'Infanzia comunali l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di pericoli concreti per la salute del minore e/o dei suoi conviventi, come certificati dal medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari o da altra struttura sanitaria pubblica, ovvero nel caso in cui non siano disponibili somministrazioni vaccinali esclusivamente obbligatorie erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale.
4. Costituisce del pari requisito per il convenzionamento con il Comune di Trieste la previsione, da parte dei gestori delle scuole dell'infanzia, di analogo requisito di ammissione per tutti gli utenti.

CAPO II - ISCRIZIONI

Art. 21 - Iscrizioni

1. La domanda di iscrizione alle Scuole dell'Infanzia comunali viene presentata di norma nel mese di gennaio di ciascun anno per l'anno scolastico successivo.
2. Può essere presentata domanda d'iscrizione ad una sola Scuola dell'Infanzia tra quelle pubbliche - comunali e statali - ubicate nel territorio del Comune di Trieste ed indicate nel modulo unico che fa parte integrante della domanda d'iscrizione.
3. L'iscrizione ad una Scuola dell'Infanzia comunale è presentata utilizzando la modalità on-line ovvero presso gli sportelli dedicati.

Art. 22 - Conferma dell'iscrizione

1. La frequenza alle Scuole dell'Infanzia comunali negli anni successivi a quello d'iscrizione deve essere confermata per iscritto entro il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 23 - Domande fuori termine

1. In caso di disponibilità di posti possono essere accolte domande di iscrizione o di trasferimento presentate fuori termine, che vengono esaminate tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 20.
2. Qualora più domande soddisfino i predetti requisiti, l'ammissione al servizio o il trasferimento avvengono secondo l'ordine di presentazione delle stesse.
3. Dopo il mese di gennaio sono accolte, relativamente all'anno scolastico in corso, solo le domande di iscrizione o di trasferimento dei bambini già iscritti alla scuola primaria per l'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Bambini anticipatari

1. In caso di ulteriore disponibilità di posti possono essere accolte le domande di iscrizione presentate per bambini che compiono tre anni dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, dando la precedenza alle domande presentate nei termini ed applicando i requisiti di cui all'art. 20.

2. Detti bambini possono iniziare la frequenza a partire dal primo giorno successivo alle festività natalizie.

Art. 25 - Accoglimenti in deroga

1. In via eccezionale possono essere accolti alle Scuole dell'Infanzia comunali, con apposito provvedimento dirigenziale, bambini in casi di urgente, gravissima e documentabile necessità, nonché nel caso di nucleo familiare trasferito d'urgenza per documentati motivi di lavoro o di salute della famiglia, nei limiti dei posti disponibili.

CAPO III – GRADUATORIE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 26 – Formazione delle graduatorie

1. L'ammissione alle Scuole dell'Infanzia comunali avviene sulla base di graduatorie elaborate per ciascuna Scuola dell'Infanzia, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

2. Entro il 31 marzo sono approvate dal Dirigente responsabile e pubblicate le graduatorie provvisorie, avverso le quali sono ammessi reclami da presentare al Dirigente responsabile entro dieci giorni dalla loro pubblicazione.

3. Le graduatorie definitive sono approvate dal Dirigente responsabile e pubblicate entro il 20 aprile.

4. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Trieste mediante accesso protetto a tutela dei dati personali. La pubblicazione costituisce comunicazione formale alle famiglie.

Art. 27 – Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Le graduatorie di ammissione a ciascuna Scuola dell'Infanzia comunale vengono formate mediante l'attribuzione dei punteggi previsti nella tabella allegata al presente Regolamento, sulla base delle dichiarazioni fornite nella domanda di iscrizione e della documentazione che deve essere prodotta dagli interessati a comprova di talune situazioni. I requisiti e le situazioni dichiarate devono essere possedute alla data di presentazione della domanda.

2. In caso di parità di punteggio in graduatoria viene data la precedenza al bambino di età maggiore. In caso di medesima età si procede con estrazione a sorte.

3. Il Comune di Trieste verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e con i criteri organizzativi disposti a livello di Ente. Le situazioni autodichiarate accertate non corrispondenti al vero sono sanzionate secondo quanto previsto dalla legge e comportano l'immediata esclusione dalle graduatorie.

4. Qualora sia presentata una domanda di iscrizione nei termini di cui all'art. 21 per un bambino avente un fratello già frequentante una Scuola dell'Infanzia comunale, il bambino ha diritto all'accoglimento nella stessa Scuola a prescindere dal punteggio di graduatoria, purchè per il fratello sia stata confermata la frequenza anche per l'anno scolastico a cui si riferisce la suddetta domanda di iscrizione.

5. Qualora sia presentata una domanda di iscrizione nei termini di cui all'art. 21 per due o più fratelli per la medesima Scuola dell'Infanzia comunale, l'accoglimento di uno dei bambini comporta l'accoglimento di tutti gli

altri fratelli, a prescindere dal punteggio di graduatoria.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo non si applicano a favore dei bambini anticipatari di cui all'art. 24.

Art. 28 – Opzioni per i bambini in lista d'attesa

1. Le famiglie dei bambini in lista d'attesa nelle graduatorie definitive hanno la possibilità di scegliere, di norma nel mese di aprile e secondo l'ordine di punteggio assegnato nella graduatoria della singola Scuola dell'Infanzia comunale, una o più Scuole dell'Infanzia comunali ove siano rimasti posti disponibili.

2. In caso di parità di punteggio ha la precedenza il bambino maggiore di età. In caso di pari età si procede mediante estrazione a sorte.

3. In caso di mancato accoglimento anche dopo le opzioni, il bambino rimane nella lista d'attesa della Scuola dell'Infanzia comunale scelta originariamente e viene inserito nelle liste d'attesa delle Scuole individuate in sede di opzione.

4. Al momento dell'accoglimento in una qualsiasi delle Scuole dell'Infanzia comunali scelte, il bambino viene cancellato da tutte le liste d'attesa.

5. In caso di rinuncia ad un posto opzionato il bambino viene cancellato dalla relativa lista d'attesa.

Art. 29 – Assenze e decadenza dal posto

1. Le assenze non giustificate per iscritto superiori a 10 giorni consecutivi di frequenza comportano la decadenza dal posto. A tal fine per i bambini iscritti anche alla giornata del sabato vengono conteggiati anche i giorni di assenza per tale servizio.

2. Le assenze giustificate superiore a due mesi sono ammesse unicamente per documentati motivi di salute del bambino o di lavoro della famiglia.

3. La copertura dei posti vacanti per decadenza o per rinuncia è immediatamente disposta attingendo all'elenco della lista d'attesa della Scuola dell'Infanzia comunale in cui il posto si è reso disponibile.

Art. 30 – Trasferimenti

1. E' ammesso il trasferimento da una Scuola dell'Infanzia comunale ad un'altra e da una scuola dell'infanzia statale ad una comunale, in presenza di posti disponibili.

2. Le domande di trasferimento per l'anno scolastico successivo devono essere presentate entro il 15 gennaio e hanno la priorità rispetto alle nuove domande di iscrizione, con esclusione di quelle presentate per i bambini con disabilità certificata o segnalati dai servizi territoriali.

3. Le domande di trasferimento sono evase in base ai requisiti di cui all'art. 20, dando la precedenza ai bambini di età maggiore a parità di requisiti.

CAPO IV – QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA

Art. 31 – Quote di contribuzione a carico dell'utenza

1. Per la Scuola dell'Infanzia comunale è previsto il pagamento di una tariffa di iscrizione annuale e di una tariffa per la fruizione del servizio di mensa scolastica.

Art. 32 – Mancata erogazione del servizio

1. In caso di mancata erogazione del servizio per cause non imputabili alla famiglia non viene addebitata la tariffa del servizio mensa per ogni giornata di mancata fruizione del pranzo.

TITOLO IV – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33 – Consiglio della Scuola

1. Presso ciascuna Scuola dell'Infanzia comunale è istituito un Consiglio della Scuola, composto da:
 - a) un rappresentante dei genitori per sezione, eletto dai genitori dei bambini della sezione stessa;
 - b) un rappresentante degli insegnanti per sezione, eletto dal Collegio degli insegnanti della Scuola;
 - c) un rappresentante del personale ausiliario, eletto dallo stesso personale in servizio presso la Scuola;
 - d) il Coordinatore Pedagogico della Scuola.
2. Il Consiglio della Scuola è presieduto da un rappresentante dei genitori, eletto a maggioranza dai componenti del Consiglio stesso. Con le medesime modalità può essere eletto anche un vice presidente.
3. Il Consiglio della Scuola adotta il Piano dell'Offerta Formativa di cui all'art. 4 e può esprimersi sulle proposte di uscite didattiche, contatti con altre realtà scolastiche ed educative, progetti di attività culturali, sportive e ricreative.
4. Il Consiglio della Scuola viene convocato dal suo Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Coordinatore Pedagogico della Scuola qualora ne ravvisi la necessità.
5. I componenti del Consiglio della Scuola decadono dall'incarico nei seguenti casi:
 - a) i genitori, per cessazione della fruizione del servizio;
 - b) il Coordinatore Pedagogico e gli insegnanti, per cessazione del servizio presso la singola Scuola dell'Infanzia comunale;
 - c) tutti i componenti per assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
6. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio della Scuola nella prima riunione utile. Ai componenti decaduti subentrano i primi dei non eletti della rispettiva rappresentanza ovvero il nuovo Coordinatore Pedagogico della Scuola.
7. Il Consiglio della Scuola viene rinnovato ogni tre anni.

Art. 34 – Commissione mensa

1. Presso ogni Scuola dell'Infanzia comunale è istituita, su iniziativa dei genitori dei bambini iscritti alla Scuola stessa, una Commissione mensa composta da un massimo di tre rappresentanti dei genitori, di cui uno con funzioni di Presidente, dal Coordinatore Pedagogico della Scuola, da un rappresentante degli insegnanti della Scuola e dai tecnici comunali che gestiscono il servizio mensa, con il compito di monitorare la qualità del servizio erogato.

2. Alla Commissione mensa possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle aziende fornitrici dei pasti e della locale Azienda per i Servizi Sanitari.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Abrogazioni

I. E' abrogata ogni previsione regolamentare ed organizzativa contrastante con le norme del presente Regolamento.

Art. 36 – Entrata in vigore

I. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data dell'eseguibilità del provvedimento che lo approva, a termini di legge.

TABELLA PUNTEGGI

allegata al Regolamento delle Scuole dell'Infanzia comunali

SITUAZIONI DI FRAGILITA'		
Riferimento	Situazione considerata	Punteggio
1	Bambino con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992	300
2	Bambino in situazione di rischio sociale certificato dal Servizio Sociale del Comune	300 (v. nota 1)
3	Bambino orfano di entrambi i genitori o con un solo genitore	150 (v. nota 2)
4	Presenza nel nucleo familiare anagrafico del bambino di persona con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992 o con invalidità certificata superiore al 60%	60 (v. nota 3)
SITUAZIONI LAVORATIVE		
Riferimento	Situazione considerata	Punteggio
6	Bambino con entrambi i genitori lavoratori e/o studenti	100
7	Disagio lavorativo di almeno uno dei genitori (pendolarità verso sede lavorativa al di fuori del territorio dell'ex provincia di Trieste o turni lavorativi comprendenti lavoro notturno)	40
CARICO FAMILIARE		
Riferimento	Situazione considerata	Punteggio
8	Bambino di cui si chiede l'iscrizione di età pari a 5 o 6 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione	80
9	Per ogni bambino o ragazzo di età inferiore ai 15 anni presente nel nucleo anagrafico del bambino di cui si chiede l'iscrizione	90
10	Gravidanza della madre del bambino di cui si chiede l'iscrizione, certificata al momento della presentazione della domanda di iscrizione	40
11	Bambino in affido o bambino adottato	30
CONTINUITA' EDUCATIVA		
Riferimento	Situazione considerata	Punteggio
12	Frequenza ad un nido d'infanzia, spazio gioco o sezione "primavera" del bambino di cui si chiede l'iscrizione	30

NOTE

esplicative della Tabella Punteggi allegata al Regolamento delle Scuole dell'Infanzia comunali

Nota 1:

Il punteggio viene attribuito nel caso di bambino per il quale il Servizio Sociale del Comune abbia aperto un intervento valutativo e/o socio-educativo o per il quale detto Servizio stia gestendo un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria emesso a tutela del bambino stesso.

Nota 2:

- a) il punteggio relativo alla presenza di un solo genitore viene attribuito unicamente qualora ricorra uno dei seguenti casi:
- decesso dell'altro genitore,
 - riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore,
 - di affidamento giudiziale del bambino ad un solo genitore,
 - dichiarazione di estraneità di un genitore dai rapporti affettivi ed economici con il bambino, rilasciata dal Servizio Sociale del Comune secondo le normative di riferimento;
- b) il punteggio del riferimento n. 3 non si cumula con il punteggio del riferimento n. 11.

Nota 3:

- a) il punteggio viene attribuito a ciascuna persona presente nel nucleo familiare anagrafico considerato, con esclusione del bambino per cui si chiede l'iscrizione;
- b) per l'attribuzione del punteggio si considera anche la malattia cronica che impedisca o diminuisca sensibilmente, ad uno o ad entrambi i genitori, la capacità di accudire i figli, purchè ciò sia espressamente certificato da un medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale.

I punteggi dei riferimenti nn. 1, 4, 6, 7, 10 e 11 vanno comprovati mediante la presentazione della relativa documentazione al momento della presentazione della domanda di iscrizione, come segue:

- punteggi nn. 1 e 4: certificazione di riconoscimento della disabilità, dell'invalidità o della malattia cronica;
- punteggio n. 6: certificazione della situazione lavorativa o di studente rilasciata dal datore di lavoro o dall'ente formatore;
- punteggio n. 7: certificazione della sede lavorativa e della sussistenza di turni notturni rilasciata dal datore di lavoro ;
- punteggio n. 10: certificazione dello stato di gravidanza rilasciato da medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale;
- punteggio n. 11: certificazione dello stato di affidamento o di adozione documentata dalla competente Autorità Giudiziaria.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI
CAPO I – I BAMBINI E LE FAMIGLIE
Art. 1 – I bambini quali soggetti di diritto
Art. 2 – Il ruolo delle famiglie
CAPO II – LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
Art. 3 – Finalità delle Scuole dell'Infanzia comunali
Art. 4 – Piano dell'Offerta Formativa
Art. 5 – Insegnamento della religione cattolica e e attività alternative
TITOLO II – L'OFFERTA FORMATIVA
CAPO I – L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 6 – Calendario scolastico e orario di funzionamento
Art. 7 – La sezione
Art. 8 – Sezioni con lingua di insegnamento slovena
Art. 9 – Servizio di mensa scolastica
Art. 10 – La giornata educativa
Art. 11 – La continuità educativa
Art. 12 – Inserimenti
Art. 13 – Continuità di erogazione del servizio
CAPO II – LE PROFESSIONALITA' DEL SERVIZIO
Art. 14 – Il Coordinatore Pedagogico
Art. 15 – Gli insegnanti
Art. 16 – Il personale ausiliario
Art. 17 – Collegio degli insegnanti
Art. 18 – Assemblea del personale
Art. 19 – Formazione
TITOLO III – REQUISITI DI AMMISSIONE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE
CAPO I – REQUISITI DI AMMISSIONE
Art. 20 – Requisiti di ammissione al servizio
CAPO II - ISCRIZIONI
Art. 21 - Iscrizioni
Art. 22 – Conferma dell'iscrizione
Art. 23 – Domande fuori termine
Art. 24 – Bambini anticipatari
Art. 25 – Accoglimenti in deroga

CAPO III – GRADUATORIE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO	
Art. 26 –	Formazione delle graduatorie
Art. 27 –	Criteri per la formazione delle graduatorie
Art. 28 –	Opzioni per i bambini in lista d'attesa
Art. 29 –	Assenze e decadenza dal posto
Art. 30 –	Trasferimenti
CAPO IV – QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENZA	
Art. 31 –	Quote di contribuzione a carico dell'utenza
Art. 32 –	Mancata erogazione del servizio
TITOLO IV – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	
Art. 33 –	Consiglio della scuola
Art. 34 –	Commissione mensa
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 35 –	Abrogazioni
Art. 36 –	Entrata in vigore
INDICE	TABELLA PUNTEGGI